

**DISCIPLINARE
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
BANCARI E FINANZIARI
C.I.G. 67368532F7**

Sommario	Pagg.
1 Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara	3
2 Durata del contratto	3
3 Valore del contratto	3
4 Soggetti ammessi alla gara	4
5 Condizioni di partecipazione	4
6 Modalità di presentazione della documentazione	5
7 Comunicazioni	6
8 Ulteriori disposizioni	6
9 Cauzione provvisoria	7
10 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	8
11 Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità delle offerte	9
11.1 <i>Busta a – documentazione amministrativa</i>	9
11.2 <i>Busta b - offerta tecnica</i>	15
12 Procedura di aggiudicazione	15
12.1 <i>Criterio di aggiudicazione</i>	15
12.2 <i>Valutazione dell'offerta</i>	17
12.3 <i>Operazioni di gara</i>	21

DISCIPLINARE – CIG 67368532F7

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da A.M.A. SpA - Azienda della Mobilità Aquilana, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei Servizi bancari e finanziari.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre del 24.06.2016. e avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/16, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16 (nel prosieguo, Codice).

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale Angelo De Angelis.

La documentazione di gara comprende:

- a) Lettera d'invito
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato tecnico
- d) ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione;
- e) ALLEGATO 2 – Autocertificazione soggetti cessati
- f) ALLEGATO 3 – Documento di gara Unico Europeo
- g) ALLEGATO 4 – Offerta economica

Tutta documentazione è disponibile sul sito internet: www.ama.laquila.it, sezione Bandi e gare e nella sezione "società trasparente – bandi e gare".

1. DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Ente aggiudicatore: AMA-Azienda Mobilità Aquilana SpA (di seguito denominata AMA), rientrante nella disciplina dei settori speciali di cui all'art.118 del D.Lgs 50/2016) Località Campo di Pile - 67100 L'AQUILA (; telefono 0862 319857, fax 0862 311733, indirizzo internet www.ama.laquila.it, e-mail acquisti@ama.laquila.it, ama.aq@legalmail.it);

2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Appalto di servizio. Categoria del servizio: 6. CPV: 66110000-4.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi bancari e finanziari da parte di AMA Spa, il complesso delle operazioni riguardanti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla distribuzione dei titoli di viaggio ai rivenditori autorizzati ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali, come dettagliatamente descritto nel Capitolato tecnico.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto; qualora ricorrano le condizioni di legge, l'AMA potrà procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo soggetto. Le parti si riservano di procedere di comune accordo alla revisione delle condizioni di resa del servizio, in relazione ad eventuali sopravvenute modificazioni del contesto economico.

4. VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente bando di gara sarà effettuato a titolo oneroso. Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 commi 2 lett. b e 14 lettera b del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i il valore dell'appalto è stimato in € 80.000,00.

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od onere fiscale. I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 co.3 del D.Lgs.81/2008.

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione di Offerta Economica i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016 costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 47 e 48, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

Al fini dell'ammissione alla gara, il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'Art.80 "Motivi di esclusione" del D.Lgs. 50/2016 e dovrà inoltre possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti dal presente bando e compilare il documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'Art.85 D.Lgs. 50/2016

6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 3, 4, 5 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, in applicazione dell'art. 83, comma 3 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dall'Ama Spa disponibili all'indirizzo internet www.ama.laquila.it, nella sezione Bandi e gare oppure nella sezione Società trasparente - Bandi di gara e contratti – Scede generiche.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/16. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per del valore della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta elettronica: info@ama.laquila.it / ama.aq@legalmail.it OVVERO a mezzo fax al numero Fax+390862 311733

Il termine ultimo per le richieste di chiarimenti è almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito www.ama.laquila.it, nell'apposita sezione dedicata alla gara.

9. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice.

E' facoltà di Ama Spa di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Infine, in caso di aggiudicazione, l'AMA si riserva di non stipulare il contratto d'appalto o di stipularlo per forniture in misura ridotta.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall' Ente aggiudicatore concordate con il concorrente.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione ed all'eventuale registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

10. CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore presunto dell'appalto di cui al paragrafo 1, cioè pari ad € 1.600,00 (millesecento/00) ovvero ridotta del 50% in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. La cauzione potrà essere costituita a scelta del concorrente, tramite:

- a. attestazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale incondizionato presso un'azienda di credito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta dovrà essere accompagnata dall'impegno del Fornitore a rinnovarla, su richiesta della Società Appaltante, qualora al momento della loro scadenza non sia ancora intervenuta, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione.;
- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
- prevedere espressamente:
 - I. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - II. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - III. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà **causa di esclusione**;

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

- a. Iscrizione nel registro professionale o commerciale istituito presso lo Stato di residenza per l'attività oggetto del contratto, ovvero:

- per le imprese italiane o straniere residenti in Italia: iscrizione presso il registro professionale della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
- al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
- b. Autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
- c. (*ove del caso*) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;
- d. avere almeno tre sportelli sul territorio del Comune di L'Aquila.

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)

Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, si specifica che ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;

Il requisito relativo al fatturato deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria almeno pari al 40%.

Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

Fatto salvo quanto precedentemente previsto, nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, i requisiti dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

Fatto salvo quanto precedentemente previsto, consorzi stabili, i requisiti devono essere posseduti direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I plichi contenenti l'offerta redatta in lingua italiana e tutta la documentazione di gara, a pena di esclusione, dovranno pervenire a cura, rischio e spese dei concorrenti, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata oppure a mano al protocollo aziendale entro **le ore 12,00 del giorno 22.08.2016** al seguente indirizzo: **AMA SpA - Azienda della Mobilità Aquilana, Località Campo di Pile, 67100 L'Aquila.**

I plichi, a pena di esclusione, dovranno essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e recare all'esterno, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la dicitura: **"PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CIG 67368532F7 – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE"**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà contenere due buste debitamente separate, chiuse e sigillate, come di seguito descritte, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- "Busta A – Documentazione amministrativa";
- "Busta B – Modulo di Offerta".

11.1 BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **Istanza di partecipazione** e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), secondo lo schema di cui all'**Allegato 1**, sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale il concorrente attesta tra l'altro, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, commi 1 lett. a, b,c,d,e,f,g, 2, 3, 4, 5 lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m del Codice e precisamente:
 - indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 - indica l'autorizzazione a svolgere attività bancaria di cui all'articolo 13 del d.Lgs. n. 385/1993 ovvero, per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia, autorizzazione a svolgere attività bancaria secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione non è necessaria per i soggetti diversi dagli istituti bancari autorizzati per legge a svolgere il servizio di tesoreria per conto degli enti locali;
 - (*eventualmente*) indica l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di credito

cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza;

- dichiara di possedere almeno tre sportelli sul territorio del Comune dell'Aquila;
- dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara:

A) la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione

B) Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- C)** Un operatore economico o un subappaltatore è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.
- D)** La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, o un subappaltatore, in una delle seguenti situazioni qualora:
- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga;
 - la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi comportamenti illeciti, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra questi rientrano: le carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
 - la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 62 non può essere risolta con misure meno intrusive;
 - l'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81;
 - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- E)** La stazione appaltante escluderà un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi da A a C.
- F)** Se il periodo di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei casi di cui al comma A e i tre anni, decorrenti dalla data del fatto, nei casi di cui ai commi C e D.
- G)** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- H)** In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- Inoltre dovrà essere presentata una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che, relativamente ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando (barrare il paragrafo che interessa):
- I. non vi sono soggetti cessati dalla carica,
oppure
- II. che nei confronti dei soggetti cessati non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016
- oppure*
- III. che nei confronti dei soggetti cessati è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, e che ai sensi dell'art. 80 c. 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016, si trovi in una delle situazioni di cui al comma A, ma limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma E.
- In tale casistica è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- Se la stazione appaltante ritiene che le misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- L'impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, allegando idonea documentazione.
- Le dichiarazioni di cui alla lettera c) dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 dovranno altresì essere rese nei seguenti casi:
- In caso di incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara: dagli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o presso società fuse nella concorrente, ovvero che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o presso la società fuse in detto periodo. (Cons. di Stato n 21/2012)

- In caso di cessione aziendale intervenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara: dagli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso l'impresa cedente. (Cons. di Stato n.10/2012)
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
Tutto quanto sopra fermo restando la facoltà del concorrente di comprovare l'esistenza nel caso concreto di una completa cesura tra vecchia e nuova gestione, tale da escludere la rilevanza della condotta dei precedenti amministratori e direttori tecnici.
- Per le società che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000:
 - a. dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.;Per le altre società:
 - b. dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii.;
- dichiara di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l'offerta:
 - oppure*
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - oppure*
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali vi sia una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. e di aver formulato autonomamente l'offerta, inserendo nella Busta D la documentazione idonea a dimostrare che l'offerta presentata non è imputabile ad un unico centro decisionale;
- dichiara di non partecipare in più di un raggruppamento o riparto di coassicurazione ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato in forma di raggruppamento o in riparto di coassicurazione;
- dichiara che la persona firmataria dell'offerta non condivide, ancorché autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara;
- dichiara di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di approvarne incondizionatamente il contenuto;
- dichiara di accettare integralmente il presente Disciplinare ed il Capitolato tecnico;
- dichiara ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, che provvederà ad indicare il nominativo, indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di Posta Elettronica Certificata, della persona cui inviare ogni comunicazione attinente lo svolgimento della gara ex art. 2 D.Lgs. n. 53/2010 e ss.mm.ii.;

- L'Impresa attesta inoltre di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. al trattamento dei propri dati esclusivamente ai fini della gara e per la stipulazione dell'eventuale polizza.

Si precisa che:

- **a pena di esclusione**, tutte le attestazioni richieste dal presente bando, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- **a pena di esclusione**, tutte le attestazioni richieste dal presente bando, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

2. Dichiarazione per gli amministratori cessati dalla carica sul modello **dell'Allegato 2**
3. Modello DGUE debitamente compilato **Allegato 3**;
4. Cauzione provvisoria costituita sulla base delle indicazioni di cui al paragrafo 10;
5. In caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
 - b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - attesta l'inesistenza, in capo all'impresa ausiliaria, di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 80 del Codice, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

6. a **pena di esclusione**, copia firmata per accettazione in tutte le pagine del presente Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico;
7. a **pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 9, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

8. a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
9. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

10. a **pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

11. a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
12. dichiarazione in cui si indica a **pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

13. a **pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

14. a **pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

16. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

17. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

18. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

19. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

11.2 BUSTA B - OFFERTA

La busta "B – Offerta Economica", a pena di esclusione, dovrà contenere l'offerta economica redatta secondo il modello **Allegato 4**, con indicazione separata dei due servizi alternativi, quello di **Cassa Tesoreria** di cui si avvale attualmente e quello di **Gestione di Conto Corrente** che andranno quotati singolarmente. L'AMA in sede di aggiudicazione deciderà a suo insindacabile giudizio se aggiudicare il servizio di Cassa Tesoreria o quello di Gestione di Conto Corrente, sulla base di una valutazione di convenienza.

L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante ovvero da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura). In caso di discordanza tra l'offerta in cifre e quella in lettere, sarà considerata quella più vantaggiosa per l'Azienda. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa non ancora costituito o consorzio ordinario di concorrenti l'offerta, unica per tutto il raggruppamento o consorzio, dovrà essere presentata dall'impresa capogruppo e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti.

L'offerta dovrà essere corredata dal documento di identità del sottoscrittore.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente non vincola in nessun modo Ama Spa.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

12.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi, determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), formata da componenti interni all'AMA SpA ai sensi dell'art. 77 comma 13 del Codice.

In particolare l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta che avrà conseguito il massimo punteggio determinato, secondo i criteri di valutazione di seguito indicati.

Si precisa che l'Ente appaltatore intende valutare due servizi alternativi, quello di **Cassa Tesoreria** di cui si avvale attualmente e quello di **Gestione di Conto Corrente** che andranno quotati singolarmente sulla base dell'Allegato 3. L'AMA in sede di aggiudicazione deciderà a suo insindacabile giudizio se aggiudicare il servizio di Cassa Tesoreria o quello di Gestione di Conto Corrente, sulla base di una valutazione di convenienza.

RIEPILOGO PUNTEGGI

Tabella 1 – Alternativa 1 – Servizio di Tesoreria

N.	Criterio	Punteggio massimo
A	Commissioni bancarie a carico di AMA sull'importo transato mediante POS	4
B	Canone annuo del servizio cassa	10
C	Eventuale contributo economico annuo/ sponsorizzazione	4
D	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso l'Istituto di credito del tesoriere effettuati on-line.	5

E	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere effettuati on-line.	5
F	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso l'Istituto di credito del tesoriere effettuati on-line.	3
G	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi dal Tesoriere effettuati on-line.	3
H	Tasso debitore ordinario - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	20
I	Tasso creditore - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	5
J	Commissioni di disponibilità fondi	5
K	Tasso debitore anticipazione di cassa straordinaria - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	15
L	Commissioni di disponibilità fondi anticipazione di cassa straordinaria	5
M	Costo Ordinativo Informatico mandati/reversali	4
N	N. di sportelli presenti sul territorio	6
O	Distribuzione geografica sportelli	6
TOTALE		100

Tabella 2 – Alternativa 2 – Servizio di Conto Corrente

N.	Criterio	Punteggio massimo
A	Commissioni bancarie a carico di AMA sull'importo transato mediante POS	4
B	Canone annuo gestione C/C	10
C	Eventuale contributo economico annuo/ sponsorizzazione	4
D	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso lo stesso Istituto di credito effettuati on-line.	5
E	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi effettuati on-line.	5
F	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso lo stesso Istituto di credito effettuati on-line.	3
G	Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi effettuati on-line.	3
H	Tasso debitore ordinario - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	20
I	Tasso creditore - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	5
J	Commissioni di disponibilità fondi	5

K	Tasso debitore anticipazione di cassa straordinaria - <i>spread da sommare all'Euribor a 3 mesi</i>	15
L	Commissioni di disponibilità fondi anticipazione di cassa straordinaria	5
M	Costo corporate banking on line	4
N	N. di sportelli presenti sul territorio	6
O	Distribuzione geografica sportelli	6
TOTALE		100

La mancata indicazione degli elementi previsti in tabella 1 e 2 comporterà l'esclusione dell'offerta.

12.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la valutazione delle offerte, ai fini dell'aggiudicazione della gara, è prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti calcolati come di seguito indicato.

A. Commissioni bancarie a carico di AMA sull'importo transato mediante POS – Max 4 punti

Il punteggio massimo pari a 4 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = \text{CPOS}_{\min} / \text{CPOS}_i \times 4$$

dove: CPOS_{\min} = Commissione POS minima tra gli offerenti

CPOS_i = Commissione POS offerta i-ma

B. Canone annuo del servizio cassa / gestione C/C – Max 10 punti

Il punteggio massimo pari a 10 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = \text{CS}_{\min} / \text{CS}_i \times 10$$

dove: CS_{\min} = Costo del Servizio minimo tra le offerte

CS_i = Costo del Servizio offerta i-ma

C. Eventuale contributo economico annuo/ sponsorizzazione – max 4 punti

Il punteggio massimo pari a 4 punti verrà assegnato all'offerta che preveda il contributo maggiore. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = \text{CS}_i / \text{CE}_{\max} \times 4$$

dove: CS_{\max} = Contributo Economico per sponsorizzazione maggiore tra le offerte

CS_i = Contributo Economico per sponsorizzazione dell'offerta i-ma

D. Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso lo stesso Istituto di credito effettuati on line - Max 5 punti

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CP_{\min} / CP_i \times 5$$

dove: CP_{\min} = Commissioni bancarie minime tra le offerte

CP_i = Commissioni bancarie dell'offerta i-ma

E. Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi effettuati on line - Max 5 punti

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CP_{\min} / CP_i \times 5$$

dove: CP_{\min} = Commissioni bancarie minime tra le offerte

CP_i = Commissioni bancarie dell'offerta i-ma

F. Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso lo stesso Istituto di credito effettuati on line - Max 3 punti

Il punteggio massimo pari a 3 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CP_{\min} / CP_i \times 3$$

dove: CP_{\min} = Commissioni bancarie minime tra le offerte

CP_i = Commissioni bancarie dell'offerta i-ma

G. Commissioni bancarie per l'esecuzione dei pagamenti ripetitivi nei confronti dei beneficiari titolari di conto corrente presso Istituti di credito diversi effettuati on line - Max 3 punti

Il punteggio massimo pari a 3 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CP_{\min} / CP_i \times 3$$

dove: CP_{\min} = Commissioni bancarie minime tra le offerte

CP_i = Commissioni bancarie dell'offerta i-ma

H. Tasso debitore ordinario - Max 20 punti

Il punteggio massimo pari a 20 punti verrà assegnato all'offerta con tasso più basso. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = TD_{\min} / TD_i \times 20$$

dove: TD_{\min} = Tasso debitore minimo tra le offerte

TD_i = Tasso debitore dell'offerta i-ma

I. Tasso creditore - Max 5 punti

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà assegnato all'offerta con tasso più basso. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = TD_i / TD_{\max} \times 5$$

dove: TD_{\max} = Tasso creditore massimo tra le offerte

TD_i = Tasso debitore dell'offerta i-ma

J. Commissioni di disponibilità fondi - Max 5 punti

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CF_{\min} / CF_i \times 5$$

dove: CF_{\min} = Commissioni disponibilità fondi minime tra le offerte

CF_i = Commissioni disponibilità fondi dell'offerta i-ma

K. Tasso debitore anticipazione di cassa straordinaria - Max 15 punti

Il punteggio massimo pari a 15 punti verrà assegnato all'offerta con tasso più basso. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = TA_{\min} / TA_i \times 15$$

dove: TA_{\min} = Tasso debitore anticipazione di cassa straordinaria minimo tra le offerte

TA_i = Tasso debitore anticipazione di cassa straordinaria dell'offerta i-ma

L. Commissioni di disponibilità fondi anticipazione di cassa straordinaria - Max 5 punti

Il punteggio massimo pari a 5 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CA_{\min} / CA_i \times 5$$

dove: CA_{\min} = Commissioni disponibilità fondi anticipazione di cassa straordinaria minime tra le offerte

CA_i = Commissioni disponibilità fondi anticipazione di cassa straordinaria dell'offerta i-ma

M. Costo Ordinativo informatico mandati e reversali / Corporate banking - Max 4 punti

Il punteggio massimo pari a 4 punti verrà assegnato all'offerta più bassa. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = CO_{\min} / CO_i \times 4$$

dove: CO_{\min} = Costo Ordinativo informatico minimo tra le offerte

CO_i = Costo Ordinativo informatico offerta i-ma

N. Numero di sportelli presenti sul territorio - Max 6 punti

I partecipanti dovranno possedere almeno tre sportelli sul territorio del Comune di L'Aquila, come previsto dal precedente art. 8. Il punteggio massimo pari a 6 punti verrà assegnato all'offerta con maggior numero di sportelli sul territorio del Comune dell'Aquila. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio calcolato in base alla seguente formula:

$$P = NS_i / NS_{\max} \times 6$$

dove: NS_{\max} = N. Sportelli massimo tra le offerte

NS_i = N. Sportelli dell'offerta i-ma

O. Distribuzione sportelli sul territorio comunale – Max 6 punti

Il punteggio massimo di 6 punti verrà assegnato discrezionalmente dalla Commissione in base alla distribuzione geografica degli sportelli, assegnando il punteggio maggiore all'Offerente che abbia una maggiore copertura territoriale (es. Est, Ovest e Centro città).

12.3 OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede AMA SpA il giorno 24.08.2016 2016 alle ore 16.00; potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura della busta contenente l'offerta ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

La Commissione procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione formulerà la graduatoria delle offerte sulla base dei punteggi attribuiti e formulerà la proposta per l'aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente.

Tutte le spese di gara sono a carico totale dell'aggiudicataria.

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente disciplinare e capitolato di gara.

L'Aquila, li _____

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Angelo De Angelis